



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C.D. 35° SCUDILLO SALVEMINI"  
Via Saverio Gatto, 16/A – 80131 NAPOLI  
Tel. e Fax 081 7435313  
NAIC8E300D@istruzione.it

Prot. n. 7062/1.1.g.

Napoli, 28/08/2017

**Ai Detentori della potestà genitoriale o ai  
Tutori degli Alunni dell'IC "35° Scudillo  
Salvemini"**

**Al Direttore S.G. A. dell'IC "35° Scudillo  
Salvemini"**

**Al Personale Docente e ATA dell'IC "35°  
Scudillo Salvemini"**

**sede - albo - sito web - area riservata**

**OGGETTO:** CIRCOLARE INFORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE:  
OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI.

Si rammenta che il Decreto Legge 7 giugno 2017 n°73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n°119, ha approvato disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

Ebbene, richiamata la Circolare MIUR.AOODPIT.Registro Ufficiale (U).0001622. 16-08-2017, gli obblighi posti a carico delle famiglie e degli stessi operatori scolastici possono essere sintetizzati così come segue, con l'invito a rispettarli per non subire le sanzioni previste.

Innanzitutto, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, è fatto obbligo, **all'atto dell'iscrizione**, di presentare al Dirigente scolastico dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali:

- Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'**Allegato I**.

- In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL).

- Ancora, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere

eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato I).

- In caso, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) idonea attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute;

b) idonea attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla ASL competente ovvero verificata con analisi sierologica.

**Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche:**

- entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;

- entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

**Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.**

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da Allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018. Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera. Decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, il Dirigente scolastico comunicherà alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi. Per gli altri gradi di istruzione, in caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il Dirigente scolastico, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'ASL, con la possibilità per genitori etc. di incorrere nelle previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto riguarda infine gli operatori scolastici, entro il 16 novembre 2017 essi dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Bianca VINCI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93